



## CAAF - Avviata la campagna fiscale 2022

Il CAAF Confartigianato ha lanciato la campagna fiscale 2022 per l'elaborazione del Modello 730, le Attestazioni ISEE, e tutti gli altri adempimenti rivolti a pensionati e lavoratori dipendenti.

Malgrado la proroga normativa prevista per la messa a disposizione dei dati della dichiarazione precompilata (quest'anno le informazioni saranno disponibili solo a fine maggio) l'attività del CAAF Confartigianato è già iniziata anche su questo fronte con la raccolta delle deleghe e la verifica della documentazione fiscale per l'apposizione del visto di conformità.

Considerato che le certificazioni uniche sono disponibili da metà marzo ed i clienti sono obbligati all'esibizione della documentazione relativa agli oneri, l'indicazione fornita alle strutture territoriali è quella di procedere ad erogare il servizio per poi por-

re a confronto, in un successivo momento e massivamente, i dati della dichiarazione elaborata con quelli della precompilata.

Il termine ultimo per presentare e trasmettere in via telematica il Modello 730 è fissato al 30 settembre, con quattro "finestre temporali" intermedie che partono dal 15 giugno.

Anche quest'anno il CAAF Confartigianato si avvarrà di strumenti innovativi di dialogo con la pubblica amministrazione grazie al rinnovo della convenzione con l'INPS che permette agli operatori di ottenere in tempo reale il dato della Certificazione Unica, con la possibilità di stamparla a beneficio del cliente. Atteso a breve anche il rinnovo della convenzione con l'amministrazione finanziaria per i dati della precompilata.

### Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

<b>Lunedì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
<b>Martedì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
<b>Mercoledì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 CHIUSO	alle 13.00
<b>Giovedì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
<b>Venerdì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
<b>Sabato</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 CHIUSO	alle 12.00

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

### ●●● IN QUESTO NUMERO:

<b>Consulenza Fiscale:</b> <i>Il decreto PNRR2, primi chiarimenti.</i>	da pag. 2
<b>Consulenza del Lavoro:</b> <i>Tra gli approfondimenti la pubblicazione del Family Act in Gazzetta Ufficiale.</i>	da pag. 6
<b>Ambiente e Sicurezza:</b> <i>Chiarimento sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.</i>	da pag. 8
<b>Categorie e Mercato:</b> <i>Autotrasporto: misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti, la nuova riduzione.</i>	da pag. 9



### DECRETO PNRR 2

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 il D.L. n. 36/2022 (decreto PNRR 2), recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.

Il provvedimento è articolato in 9 Capi che prevedono, rispettivamente:

- ➔ misure in materia di Pubblica Amministrazione, università e ricerca, SNA;
- ➔ misure in materia finanziaria e fiscale;
- ➔ misure in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute;
- ➔ misure per la transizione digitale;
- ➔ misure in materia di infrastrutture, beni culturali, Zone Economiche Speciali e Zone logistiche semplificate;
- ➔ misure in materia di turismo;
- ➔ disposizioni in materia di giustizia;
- ➔ disposizioni finali.

### Misure in materia finanziaria e fiscale

#### Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti con POS

Intervenendo sull’art. 15, c. 4-bis, D.L. n. 179/2012, si anticipa dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 l’entrata in vigore delle sanzioni per gli esercenti e i professionisti che non accettano i pagamenti con POS.

La sanzione è pari a 30 euro per ciascuna transazione e a prescindere dall’ammontare della spesa sostenuta, aumentata del 4% del valore della transazione. Viene esclusa la possibilità, prevista dalla legge n. 689/1981 di procedere al pagamento in misura ridotta (oblazione amministrativa).

#### Estensione fattura elettronica

Con le nuove norme, viene esteso, a partire dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti forfettari e in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche.

Per il terzo trimestre 2022, per i soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022 non sono previste sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

### Invio giornaliero dati pagamenti elettronici

Novità anche in materia di trasmissione dei dati relativi alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici.

In particolare, viene previsto che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico sono obbligati a inviare giornalmente all’Agenzia delle Entrate, anche tramite PagoPA, le seguenti informazioni:

- dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico;
- l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

A seguito della norma, l’obbligo di trasmissione telematica riguarda tutti i dati dei pagamenti elettronici, sia quelli dei consumatori finali che quelli degli operatori economici.

### Monitoraggio eco e sisma bonus

Al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi agevolati con l’eco e il sisma bonus, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, si prevede la trasmissione per via telematica all’ENEA delle informazioni sugli interventi effettuati.

L’ENEA elaborerà le informazioni pervenute e trasmetterà una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.

### Misure in materia di giustizia

#### Codice della crisi d’impresa

Viene prorogata di 2 mesi, dal 16 maggio al 15 luglio 2022, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, di cui al D.Lgs. n. 14/ 2019.

Viene inoltre abrogato il comma 1-bis dell’articolo 389, che rinviava al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore del titolo II della Parte prima recante le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

### AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Via libera dell’Agenzia delle Entrate al modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, per la presentazione dell’autodichiarazione sugli aiuti di Stato Covid.

## Chi deve presentare l'autodichiarazione

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da tutti gli operatori beneficiari degli aiuti che rientrano nel regime "ombrello", elencati nell'art. 1, c. 13, D.L. n. 41/2021.

La presentazione non è obbligatoria per i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l'accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva l'autodichiarazione (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo), a condizione che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli riportati nel suddetto articolo 1.

In tale ultimo caso, l'autodichiarazione deve essere presentata specificando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.

## Come si presenta la dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all'art. 3, c. 3, D.P.R. n. 322/1998, mediante:

- ➔ il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- ➔ i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

A seguito della presentazione della Dichiarazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i suddetti termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

## Quando si presenta la dichiarazione

L'autodichiarazione deve essere presentata dal 28 aprile al 30 giugno 2022.

I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata (di cui all'art. 5, c. da 1 a 9, D.L. n. 41/2021), devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, come modificato dal prov-

vedimento del 3 dicembre 2021).

Nel caso in cui il suddetto termine cada successivamente al 30 giugno 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell'art. 1, D.L. n. 41/2021 sono tenuti a presentare:

- ➔ una prima dichiarazione, entro il 30 giugno 2022;
- ➔ una seconda dichiarazione, oltre il 30 giugno 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.

Negli stessi periodi è possibile inviare una nuova dichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima dichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

## Cosa va indicato nella dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha ad oggetto il rispetto da parte del dichiarante dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l'intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework, la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla suddetta Sezione 3.12.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A (avendo cura, per ogni misura, di barrare la casella corrispondente alla Sezione del Temporary Framework nel cui ambito l'aiuto deve considerarsi ricevuto), comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II "Altri aiuti", del quadro A (come ad esempio, il credito d'imposta per le rimanenze di magazzino).

I massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili. Pertanto, il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro, non per gli stessi costi ammissibili.

Risulta possibile "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

## Superamento massimali

Nella dichiarazione vanno indicati, tra l'altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che

il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero.

In assenza di nuovi aiuti a favore del beneficiario o nel caso in cui l'ammontare dei nuovi aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.

Il riversamento volontario di quanto dovuto in restituzione, per superamento dei massimali, dovrà essere effettuato con modello F24 (con futura risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo). In ogni caso, è esclusa la compensazione.

## DECRETO ENERGIA

Pubblicata in GU Serie Generale n. 98 del 28.04.2022 la Legge del 27 aprile 2022 n. 34 di conversione del decreto 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (c.d. decreto bollette).

Il testo prevede misure per l'efficienza energetica e la riconversione, nonché altri interventi a favore delle imprese e delle utenze domestiche.

Le misure ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase, e si dividono in due parti:

- ➔ misure per calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche;
- ➔ misure che consentano nel futuro di evitare altre crisi come quella in corso, per esempio con l'aumento della produzione nazionale di energia.

Tra le misure totalmente riscritte in sede di conversione, spicca l'art. 9 comma 1 che introduce semplificazioni per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, in particolare, si prevede che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici, non sia subordinata all'acquisizione

di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati.

## Azzeramento oneri generali bollette 2° trimestre 2022

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, si prevede, per il secondo trimestre 2022, l'annullamento:

- ➔ delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- ➔ delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

## Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas

Aliquota IVA del 5% sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

## Rafforzato il bonus sociale elettrico e gas

Bonus sociale elettrico e gas anche per il 2° trimestre 2022. Si tratta delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute. Con i bonus, non vengono corrisposte somme al beneficiario, ma gli importi del bonus vengono compensati nella bolletta.

## Credito d'imposta imprese energivore

Viene riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, i cui costi per kWh

della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

### **Credito d'imposta imprese a forte consumo di gas naturale**

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

### **Autotrasporto**

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un credito d'imposta nella misura del 15% del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

### **Cessione del credito nel ddl di conversione del decreto energia**

Oltre alle misure di contenimento dei costi dell'energia, segnaliamo che in sede referente è stata introdotta una novità riguardante la disciplina dell'utilizzo di alcune agevolazioni fiscali (tra cui quelle previste per gli interventi edilizi e per l'emergenza Covid-19) mediante sconto in fattura e cessione del credito.

Il nuovo art. 29-bis prevede l'aumento a quattro del numero di cessioni effettuabili con riferimento ai suddetti crediti di imposta.

In sostanza si prevede che banche e intermediari, in caso di esaurimento delle possibili cessioni, possano effettuare un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

La norma in questione si applica alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

**Francesco Bandini**

**[fbandini@confartigianato.fo.it](mailto:fbandini@confartigianato.fo.it)**

## Dichiarazione per la comunicazione degli aiuti di stato Covid

Con il provvedimento n. 143438 del 27/04/2022, l'Agenzia delle Entrate ha reso pubblico il modello di comunicazione per l'autodichiarazione degli aiuti di stato Covid usufruiti dalle aziende.

Il modello potrà essere presentato dal 28/04/2022 al 30/06/2022 solo attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, direttamente dal beneficiario o attraverso un intermediario abilitato.

Il modello andrà utilizzato anche per comunicare di aver usufruito della definizione agevolata delle somme contenute negli avvisi bonari. La comunicazione andrà fatta entro il 30/06/2022 o, se successivo, entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dai soggetti beneficiari degli aiuti che rientrano nel regime "ombrello" elencati nell'art. 1, comma 13 del D.L. 41/2021.

La presentazione non è obbligatoria per i soggetti che hanno già reso tale dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l'accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva già l'autodichiarazione (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo) a condizione che il beneficiario non abbia successivamente fruito di altri aiuti riportati nel suddetto articolo 1.

## Family Act in Gazzetta Ufficiale

In data 27/04/2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 32/2022 che delega il Governo all'emanazione di una serie di decreti legislativi volti a introdurre nuove misure in materia di conciliazione vita-lavoro in favore della genitorialità.

La legge individua una serie di linee guida a cui i decreti legislativi si dovranno attenere:

- ➔ i benefici economici in favore dei nuclei familiari con figli a carico dovranno essere universali e progressivi in base alla situazione reddituale individuata tramite l'ISEE, tenendo conto del numero di figli a carico;
- ➔ dovrà essere favorita l'occupazione femminile attraverso l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro tramite l'equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori e tramite strumenti fiscali

di favore per il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità;

- ➔ dovranno essere previste agevolazioni fiscali in relazione alle spese sostenute dalle famiglie per le attività educative e di apprendimento in modo anche da valorizzarne il valore sociale delle attività educative e di apprendimento;
- ➔ dovranno prevedere l'introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l'individuazione dei servizi offerti e l'accesso alle famiglie;
- ➔ dovranno tenere conto dell'eventuale condizione di disabilità delle persone presenti nel nucleo familiare.

I decreti legislativi dovranno essere adottati entro 12 mesi e le previsioni in essi contenute riguarderanno i lavoratori dipendenti e, in parte, i lavoratori autonomi.

## Avvisi bonari INAIL in arrivo

L'Inail sta emettendo gli avvisi bonari destinati ai datori di lavoro che non hanno versato totalmente o parzialmente i premi nel periodo 01/01/2021 - 31/12/2021. Nel suddetto periodo sono infatti scadute del rate o la rata unica del premio per autoliquidazione del periodo 2020/2021.

Si ricorda che, diversamente da quanto previsto per i debiti di natura fiscale, non esiste per l'Inail e per gli altri istituti previdenziali l'obbligo di inviare avviso bonari che precedono l'azione esecutiva per il recupero del credito tramite cartella esattoriale.

Il D.Lgs. n. 46/1999 ha introdotto la facoltà di emissione dell'avviso bonario e l'istituto della decadenza che consiste nell'obbligo di iscrizione a ruolo di quanto chiesto e non pagato entro il 31/12 dell'anno successivo alla scadenza.

Quindi i crediti chiesti e non pagati nell'anno 2021, anche se comunicati tramite avviso bonario, se non pagati fanno iscritti a ruolo entro il 31/12/2022.

## Collaborazione autonoma occasionale e MAXISANZIONE LAVORO NERO

In data 19/04/2022 l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), ha reso pubblico un manuale aggiornato sull'applicazione della Maxisanzione per lavoro nero.

In particolare l'Ispettorato analizza l'istituto della maxisanzione rispetto alla nuova comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 C.C..

Il contratto d'opera è quel contratto in forza del quale una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio, verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Tra le parti sorge un'obbligazione di risultato, pertanto deve potersi agevolmente individuare un risultato concretamente apprezzabile al cui raggiungimento il prestatore avrà diritto al proprio compenso, indipendentemente dall'impegno e dal lavoro profuso.

Caratteri essenziali della collaborazione autonoma occasionale sono pertanto:

- a) prestazione di lavoro prevalentemente personale;
- b) assenza del vincolo di subordinazione;
- c) occasionalità della prestazione (carattere episodico della stessa);
- d) corresponsione di un corrispettivo.

La collaborazione genuina è legata, pertanto, alla sussistenza dei predetti requisiti con particolare riguardo alla mancanza dei tradizionali indici della subordinazione e all'occasionalità della prestazione, intesa come assenza dei requisiti della professionalità e della prevalenza.

A seguito di ispezioni che escluda la natura autonoma della prestazione, l'Ispettore verificherà se la prestazione è nota alla Pubblica Amministrazione, anche facendo riferimento alla nuova comunicazione preventiva prevista dall'articolo 13 del D.L. 146/2021 a parziale modifica dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs 81/2008.

Nel caso fosse presente la comunicazione, l'Ispettore provvederà alla riqualificazione del rapporto di lavoro.

La maxisanzione potrà essere quindi applicata solo nel caso di assenza della comunicazione preventiva e nel caso non siano già stati assolti, al momento dell'accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziali, ove previsti, idonei ad escludere la natura "sommersa" della prestazione.

La sanzione è stata graduata per fasce in base alla durata del comportamento illecito ed è:

- ➔ da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;

- ➔ da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;

- ➔ da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 61 giorni di effettivo lavoro.

Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di:

- ➔ lavoratori stranieri non regolari;
- ➔ minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere 10 anni di scuola dell'obbligo e il compimento dei 16 anni);
- ➔ percettori del reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/20219.

Oltre all'aumento del 20% delle sanzioni, la norma ha previsto il raddoppio delle stesse nel caso in cui il medesimo datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**

## Chiarimento sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Il Ministro della Salute ha emesso un'ordinanza che produce effetti a partire dal **1° maggio 2022** e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il **15 giugno 2022**, in relazione all'attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19.

L'ordinanza prevede l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

- a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
  - 1 - aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  - 2 - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  - 3 - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  - 4 - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  - 5 - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  - 6 - mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  - 7 - mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, an-

che non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettera b) e 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2.

**[sicurezza@confartigianato.fo.it](mailto:sicurezza@confartigianato.fo.it)**



## Autotrasporto

### Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti, nuova riduzione

Publicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 2 maggio 2022, n. 38 che dispone una nuova riduzione temporanea delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburante. In particolare, il DL prevede che, a decorrere da oggi, 3 maggio 2022, fino all'8 luglio 2022, le aliquote di accisa sono rideterminate nelle seguenti misure:

- ➔ benzina: 478,40 euro per mille litri;
- ➔ oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- ➔ gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- ➔ gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, per lo stesso periodo, l'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

**Alberto Camporesi**  
**[camporesi@confartigianato.fo.it](mailto:camporesi@confartigianato.fo.it)**